SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1994, n. 586.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali

lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari. Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione commissariale, e concorrono alla copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato in lire 160 miliardi. L'INPS corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Il relativo onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato all'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 6.».

2. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i*) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale, designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria;

l) da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto e da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori.».

3. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

5. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista organizzazione portuale e non sia prevista l'istituzione di una autorità portuale, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei.».

6. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione.».

7. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

8. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Costituzione di società e successione delle autorità portuali alle organizzazioni portuali*). — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già

non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, prorogabile con decreto ministeriale previa verifica delle situazioni in atto nelle singole realtà portuali, dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in *leasing,* ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. Fino all'insediamento di cui al comma 4, i commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, comprese quelle della presente legge, in quanto applicabili anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, entro quarantacinque giorni dalla loro nomina, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Le autorità portuali si intendono costituite con l'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9. Da quella data esse subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarità delle funzioni, nella proprietà e nel possesso dei beni e in tutti i rapporti in corso e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni demaniali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.».

9. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali).* — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 31 dicembre 1994 cessano dalle loro funzioni e debbono trasformarsi:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa per la fornitura di servizi, ivi comprese mere prestazioni di lavoro;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base delle condizioni di mercato ed in regime di concorrenza, dei beni già appartenenti alle compagnie ed ai gruppi disciolti, che siano stati alla società medesima conferiti dai soci delle compagnie o gruppi.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali si siano trasformati, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1 devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali anche nelle persone fisiche.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali nei pertinenti rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

6. Le autorità portuali e, laddove non istituite, le autorità marittime, dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e dei gruppi portuali non trasformati nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1.».

10. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal 1° gennaio 1995, gli articoli 108, 109, 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, commi primo, secondo e terzo; 112; 116, primo comma, n. 2);

1171, n. 1); 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.».

Art. 4.
Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il medesimo anno.

3. Le restanti disponibilità in conto residui del medesimo capitolo 2064 vengono parimenti versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Art. 6.
Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi a decorrere dal 1997 sul capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 3656 dello stesso stato di previsione per gli anni medesimi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti da terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0629

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 agosto 1994, n. **587.**

Regolamento recante attuazione della direttiva della Commissione n. 91/269/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per l'attuzione della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 aprile 1991, n. 228, riguardante il «Regolamento per l'attuazione della direttiva della Commissione n. 88/35/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose»;

Vista la direttiva della Commissione n. 91/269/CEE del 30 aprile 1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE;

Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati *A*, *B* e *C* annessi a detta legge;

Considerato che per il progresso avutosi nella tecnica è necessario adeguare le norme armonizzate e i contrassegni di cui agli allegati *A*, *B* e *C* della sopracitata legge n. 150/1989 e del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228;

Considerato che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere ,previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione n. 91/269/CEE sopra citata;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1411/93 espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 161935 in data 10 agosto 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati *A* e *C* della legge 17 aprile 1989, n. 150, e del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228, sono sostituiti dagli allegati *A* e C del presente decreto e l'allegato *B* della sopracitata legge e del decreto ministeriale sopracitato sono modificati in conformità dell'allegato *B* del presente decreto.

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228, è sostituito dal seguente articolo:

«Sino al 31 dicembre 2009 il materiale elettrico di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1989, n. 150, può essere venduto e circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione, anche se si continuano ad applicare le misure di cui agli articoli 2 e 3 della legge sopracitata, purché la conformità del materiale elettrico alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato, ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 82/130/CEE, prima del 1° gennaio 1993».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 227

ALLEGATO *A*

NORME EUROPEE E RELATIVE NORME CEI

(I certificati rilasciati in applicazione del presente decreto sono detti di generazione C
La lettera C *dovrà figurare in testa al numero d'ordine del certificato)*

NORMA CEI		TITOLO	NORMA EUROPEA		
Numero	Data		Numero	Edizione	Data
CEI 31-8	Marzo 1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: regole generali	EN 50 014	I	Marzo 1977
Varianti: V2	Novembre 1984		Modifiche 1		Luglio 1979
			2		Giugno 1982
V3	Maggio 1989		3 e 4		Dicembre 1982
			5		Febbraio 1986
CEI 31-5	Marzo 1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni immerse in olio «O»	EN 50 015	I	Marzo 1977
Varianti: V2	Novembre 1981		Modifica 1		Luglio 1979
CEI 31-2	Marzo 1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione e sovrapressione interna «p»	EN 50 016	I	Marzo 1977
			Modifica 1		Luglio 1979
CEI 31-6	Marzo 1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni sotto sabbia «q»	EN 50 017	I	Marzo 1977
Varianti: V2	Novembre 1981		Modifica 1		Luglio 1979
CEI 31-1	Marzo 1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: custodia a prova di esplosione «d»	EN 50 018	I	Marzo 1977
Varianti: V2	Novembre 1981		Modifiche 1		Luglio 1979
V3	Novembre 1984		2		Dicembre 1982
V5	Febbraio 1988		3		Novembre 1985
CEI 31-7	Marzo 1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza aumentata «e»	EN 50 019	I	Marzo 1977
Varianti: V2	Novembre 1981		Modifiche 1		Luglio 1979
V3	Novembre 1984		2		Settembre 1983
V5	Gennaio 1989		3		Dicembre 1985
CEI 31-9	Marzo 1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza intrinseca «i»	EN 50 020	I	Marzo 1977
Varianti: V1	Gennaio 1980		Modifiche 1		Luglio 1979
V2	Gennaio 1989		2		Dicembre 1985
CEI 31-13	Giugno 1989	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: incapsulamento «m»	EN 50 028	I	Febbraio 1987

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - Viale Monza, 259 - 20126 Milano.

ALLEGATO *B*

(Modifiche e aggiunte alle norme europee di cui all'allegato *A*)

Appendice 1

MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

REGOLE GENERALI

(Norma europea EN 50 014)

Sostituire il testo del punto 6.3.1 della modifica n. 3 (dicembre 1982) della normativa europea EN 50 014 con il testo seguente.

«6.3.1. Materiale elettrico del gruppo I:

Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in qualunque direzione supera 100 cm^2 o che comportano parti metalliche accessibili la cui capacità rispetto alla terra è superiore a 3 pF nelle condizioni più sfavorevoli, nella pratica devono essere progettate in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione determinato da cariche elettrostatiche nelle condizioni di uso ordinarie, come pure durante la manutenzione e la pulizia.

Queste condizioni sono soddisfatte:

— con una scelta opportuna del materiale· la resistenza d'isolamento della custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 22 4 7 8 della presente norma europea non deve superare:

— 1 GΩ (23 ± 2 °C) e 50 ± 5% di umidità relativa, o

— 100 GΩ nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e di umidità specificate per il materiale elettrico: il simbolo «X» in questo caso andrà riportato dopo gli estremi del certificato, come indicato al paragrafo 26.2.9;

— ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione e con altre misure di protezione: l'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione di una miscela aria-metano con 8,5 ± 0,5% di metano.

Tuttavia, se il pericolo di accensione non può essere evitato in sede di progettazione, un'etichetta d'avvertimento deve indicare le misure di sicurezza necessarie in servizio».

Appendice 2

Il testo dell'appendice 2 dell'allegato *B* della legge 17 aprile 1989, n. 150, è soppresso.

Appendice 3

Il testo dell'appendice 3 dell'allegato *B* della legge 17 aprile 1989, n. 150, viene mantenuto integralmente.

ALLEGATO *C*

MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

I. MARCHIO DISTINTIVO COMUNITARIO

II. CONTRASSEGNO DEL MATERIALE ELETTRICO OGGETTO DI UN CERTIFICATO DI CONTROLLO

Qualora un tipo di materiale elettrico, non conforme alle norme armonizzate, abbia formato oggetto di un certificato di controllo previsto dall'art 9, il marchio distintivo comunitario deve almeno essere seguito dai seguenti simboli:

1 Il simbolo «S» per indicare che si tratta di materiale elettrico destinato a miniere grisutose, coperto da un certificato di controllo. Questo simbolo deve figurare immediatamente dopo il marchio distintivo comunitario, come indicato in seguito

2. Le ultime due cifre del numero indicante l'anno del rilascio del certificato di controllo

3 Il numero di serie dell'anno di emissione del certificato di controllo

4. Il nome e la sigla dell'organismo autorizzato al rilascio del certificato

5 Il nome del costruttore o il marchio commerciale depositato

6 La designazione del tipo fornito dal costruttore

7 Il numero di fabbricazione

8. Se il laboratorio di prova considera necessario indicare condizioni speciali per una utilizzazione sicura, si dovrà riportare il simbolo «x» dopo gli estremi del certificato di prova

9 Dati di targa previsti dalle norme specifiche delle costruzioni elettriche.

10. Ogni altra indicazione complementare ritenuta necessaria dall'organismo autorizzato al rilascio del certificato

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è così formulato:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

— L'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), è così formulato:

«Art. 5 *(Attuazioni modificative)* — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*».

— La legge 17 aprile 1989, n. 150, con la quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE del 15 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 59 del 2 marzo 1982) ha dettato norme per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose. L'art. 10 di detta legge demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre, con proprio decreto, le modifiche degli allegati *A*, *B*, e *C* annessi alla stessa legge che si rendano necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico e alle esigenze del controllo della sicurezza. L'allegato *A* riguarda le norme tecniche europee fissate dal CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica). L'allegato *B* riguarda le modifiche apportate alle norme europee di cui all'allegato *A* che si sono rese necessarie per l'uso del materiale elettrico in ambienti grisutosi. L'allegato *C* descrive il marchio distintivo comunitario specifico per contrassegnare il materiale elettrico destinato all'uso in atmosfera grisutosa.

— La direttiva della Commissione n. 91/269/CEE del 30 aprile 1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva del consiglio n. 82/130/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 134 del 29 maggio 1991.

— Con il D.M. 8 aprile 1991, n. 228 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1991), si è provveduto al recepimento di un precedente adeguamento al progresso tecnico (direttiva della Commissione n. 88/35/CEE del 2 dicembre 1987 - Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 20 del 26 gennaio 1988) della direttiva n. 82/130/CEE.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stessa articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 17 aprile 1989, n. 150:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione della legge)*. — 1. La presente legge si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisutose esposte al rischio di sprigionamento di grisù nonché, in deroga a quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, e 21 luglio 1982, n. 727, al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù convogliato attraverso il circuito di ventilazione sotterranea».

«Art. 2 *(Requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva)*. — 1. Il materiale elettrico, in previsione del suo impiego in atmosfera esplosiva, può essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza, ad uno dei seguenti requisiti:

a) conformità alle norme armonizzate, comprovata da un certificato di conformità rilasciato a norma dell'art. 4 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7;

b) accertamento, in base ad uno speciale esame del processo di fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate, comprovato da un certificato di controllo rilasciato a norma dell'art. 5 e dell'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7.

2. Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale elettrico deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni di uso.

3. Le condizioni di installazione e di utilizzazione del materiale elettrico non disciplinate da norme comunitarie rimangono soggette alle disposizioni nazionali vigenti».

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti della presente legge, per:

a) materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricità;

b) uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisù può formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo;

c) norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati *A* e *B* annessi alla presente legge».

94G0625

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 settembre 1994.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali veterinarie, premiscele medicate (ex integratori medicati) e medicinali veterinari prefabbricati a base di cloramfenicolo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento CEE n. 1430/94 della Commissione del 22 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 giugno 1994, che inserisce nell'allegato IV del regolamento CEE n. 2377/90 il cloramfenicolo;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che prevede che possa essere concessa l'autorizzazione alla commercializzazione di sostanze farmacologicamente attive solo se incluse negli allegati I, II e III del suddetto regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modificazioni;

Viste le disposizioni contenute nel Capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Considerata l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali veterinari nella produzione agricola e la necessità che, a fini di tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui e l'innocuità del prodotto finale;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari (specialità medicinali, premiscele medicate ex integratori medicati, medicinali veterinari prefabbricati) contenenti cloramfenicolo.

2. I lotti già prodotti non possono essere più venduti e le ditte interessate sono tenute a ritirare tutte le confezioni già immesse nel circuito commerciale.

Art. 2.

1. Entro novanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aziende interessate possono presentare al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, richieste di modifica relative alla composizione dei medicinali veterinari contenenti cloramfenicolo, finalizzate alla sostituzione di tale principio attivo con altri, la cui utilizzazione è ammessa.

2. Le richeste di modifica di cui al comma 1 saranno oggetto di valutazione da parte del Ministero della sanità.

Art. 3.

1. Nell'ipotesi in cui le aziende interessate non abbiano presentato alcuna richiesta di modifica della composizione dei prodotti in questione oppure la valutazione da parte del Ministero della sanità delle richieste presentate entro i termini previsti dall'art. 2 abbia avuto esito negativo, si procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, al massimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. Nell'ipotesi in cui la valutazione delle richieste di modifica di composizione presentate dalle aziende interessate entro i termini di cui all'art. 2 del presente decreto, abbia avuto esito positivo, si procederà al rilascio dei decreti che autorizzano le modifiche di composizione dei prodotti in questione, al massimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà notificato alle associazioni interessate e comunicato al Comitato per i medicinali veterinari della Comunità economica euopea.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1994

p. *Il Ministro:* NISTICÒ

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 278

94A6721

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1994.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolamentazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 388, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui

al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 9,125 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 21,125 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

94A6740

DECRETO 11 ottobre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° ottobre 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1994, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 ottobre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 132.470 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1994, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 1994, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una quarta tranche dei certificati, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 250 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 settembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 settembre 1994, entro le ore 13 del giorno 13 ottobre 1994,

esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una quarta tranche dei certificati di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 250 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del citato decreto del 26 settembre 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 ottobre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi e corrispondenti rispettivamente ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6741

DECRETO 11 ottobre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° agosto 1994, ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro de tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto, 9 e 26 settembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 ottobre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 132.470 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 ottobre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 13 ottobre 1994, esclusivamente

mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della ottava tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 ottobre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1997, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6742

DECRETO 11 ottobre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° agosto 1994, nona tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto, 9 e 26 settembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 ottobre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 132.470 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 100 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 ottobre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 13 ottobre 1994, esclusivamente

mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 ottobre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6743

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 ottobre 1994.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasportomerci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993;

Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993;

Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993;

Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994;

Visto il decreto dirigenziale 13 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che alla data del 15 ottobre 1994 hanno utilizzato almeno l'85% della propria assegnazione annuale di ecopunti possono ottenere, dietro presentazione di apposita istanza, entro il 15 novembre 1994, una quota di ecopunti proporzionale alla propria assegnazione e nei limiti degli ecopunti disponibili.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio possono presentare istanza per ottenere ulteriori ecopunti, nei limiti di quelli destinati a questo scopo, entro il 31 ottobre 1994.

Art. 2.

Le imprese assegnatarie di ecopunti che effettuano trasporto di merci in conto terzi ed in conto proprio, che alla data del 15 ottobre 1994 hanno utilizzato meno del 60% della propria assegnazione, subiscono una riduzione della propria assegnazione pari al 50% degli ecopunti residui alla suindicata data.

La riduzione prevista dal precedente comma non si applica per quelle imprese che a qualsiasi titolo siano divenute assegnatarie di ecopunti a partire dal 1° agosto 1994.

Art. 3.

Le domande di cui all'art. 1 del presente decreto devono esser redatte in carta semplice, corredate dell'attestazione del versamento di L. 15.000 sul c/c n. 4028 (imposta di bollo) ed inviate alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1994

Il direttore generale: BERRUTI

94A6744

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella V;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE

STATUTO

Art. 1. — La facoltà di scienze statistiche, attraverso vari percorsi formativi, si propone di fornire strumenti logici e metodologici — legati alla statistica e al calcolo delle probabilità, oltre che alla matematica — per la conoscenza e la comprensione, l'analisi quantitativa e qualitativa, l'assunzione di decisioni in campo sociale, demografico, economico, finanziario, assicurativo e previdenziale, e in quello delle discipline sperimentali e ambientali.

La facoltà, dopo un corso triennale di studi, rilascia il diploma universitario in statistica;

La facoltà, dopo un corso quadriennale di studi, rilascia:

la laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali;

la laurea in scienze statistiche ed attuariali;

la laurea in scienze statistiche ed economiche.

Art. 2. — Alla facoltà di scienze statistiche è annesso il seguente istituto:

1) istituto di diritto delle assicurazioni.

Art. 3. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dalla normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 4. — Sono titoli di ammissione, tanto per i corsi di laurea che per i corsi di diploma universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 5. — Nei corsi di laurea e di diploma della facoltà di scienze statistiche possono essere attivati anno per anno dal consiglio di facoltà su proposta dei rispettivi consigli di corso di laurea o di diploma, oltre agli insegnamenti di cui al successivo art. 25, altri insegnamenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma in essere nella facoltà.

Art. 6. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario lo studente deve seguire l'ordinamento didattico previsto dal manifesto degli studi che sarà approvato dal consiglio di facoltà, e reso pubblico almeno quattro mesi prima dell'inizio delle lezioni, su proposta dei rispettivi consigli di corso di laurea e consigli di diploma. Qualora i manifesti pubblicati successivamente all'anno di prima iscrizione alla facoltà introducano modificazioni all'ordinamento didattico, lo studente può optare per il nuovo ordinamento.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario, sono riconosciuti gli insegnamenti, di cui siano stati superati i relativi esami, del corso di diploma universitario o del corso di laurea di provenienza, sia della facoltà, sia di altre facoltà in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente.

I consigli di corso di laurea e di diploma determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma e corsi di laurea. Ai fini della valutazione delle equipollenze e dei riconoscimenti di cui sopra sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 del presente ordinamento.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche, di cui al successivo art. 9, non potrà superare le cento ore.

Capo II

NORME RELATIVE AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 7. — Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti, per un numero complessivo di tredici annualità e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti sia i fondamenti concettuali e metodologici basilari per tutti i diplomi universitari di cui alla presente tabella, sia le conoscenze necessarie per l'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun diploma.

Gli insegnamenti fondamentali, scelti tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 25, annuali e svolti, di norma. nel primo anno di corso, sono:

1 dell'area matematica;

2 dell'area statistica;

1 dell'area probabilità;

1 dell'area informatica.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità eventualmente richieste e il colloquio finale.

Art. 8. — Il consiglio di corso di diploma determina l'articolazione dei piani di studio resi noti nel manifesto degli studi.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntivi che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Il consiglio di corso di diploma può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 9. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di diploma, stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

L'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali è stabilita a tutti gli effetti. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento da parte del consiglio di corso di diploma di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, il consiglio di corso di diploma deve riservare non meno di duecento ore alle esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Il consiglio di corso di diploma, per l'approfondimento della formazione professionale, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Il consiglio di corso di diploma può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre Università, anche straniere. In tal caso il consiglio di corso di diploma dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 7 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 10. — Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna scelta dallo studente tra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto degli studi.

Art. 11. — Il consiglio di corso di diploma definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite. Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di diploma, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità nella lingua straniera.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di diploma definisce le modalità di svolgimento del colloquio finale per il conseguimento del diploma che consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso stesso, di un elaborato scritto riferito ad un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale «stage».

Il diplomato sarà di norma ammesso al terzo anno dei corsi di laurea della facoltà in base alla valutazione del *curriculum* effettuata dal consiglio di corso di laurea di iscrizione.

Art. 12 *(Corso di diploma universitario in statistica)*. — Il diploma universitario in statistica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1-11 precedenti.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere anche i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

1 insegnamento dell'area demografia;

1 insegnamento dell'area statistica sociale;

2 insegnamenti scelti dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica.

Capo III

NORME RELATIVE AI CORSI DI LAUREA

Art. 13. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea stesso, altri insegnamenti, per un numero complessivo di annualità stabilito nei successivi articoli 18, 19, 20.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti sia i fondamenti concettuali e metodologici basilari per tutti i corsi di laurea di cui alla presente tabella, sia le conoscenze necessarie per l'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun corso di laurea.

Gli insegnamenti fondamentali, scelti tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 21 annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso, sono:

3 dell'area matematica;

1 dell'area probabilità;

3 dell'area statistica;

1 dell'area informatica.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 16 e l'esame di laurea.

Art. 14. — Il consiglio di corso di laurea determina l'articolazione dei piani di studio resi noti nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 15. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

L'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali è stabilita a tutti gli effetti. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento da parte del consiglio di corso di laurea di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivo uguale di ore.

Il consiglio di corso di laurea può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre Università, anche straniere. In tal caso il consiglio di corso di laurea dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 13 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 16. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna, scelta dallo studente fra quelle indicate dal consiglio di facoltà.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere europee, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso il consiglio di corso di laurea può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 13.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 17. — Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 18 *(Corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali)*. — Il corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1-6-13-17 precedenti.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali deve comprendere insegnamenti per complessivi ventidue annualità tra cui i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento dell'area statistica;

2 insegnamenti dell'area demografia;

1 insegnamento dell'area statistica sociale;

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale o statistica biomedica;

2 insegnamenti della sottoarea sociologia generale;

1 insegnamento della sottoarea economia politica;

1 insegnamento dell'area giuridica.

Art. 19 *(Corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali)*. — Il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1-6-13-17 e precedenti.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed attuariali deve comprendere insegnamenti per complessive 24 annualità tra cui i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto dalle aree statistica e probabilità;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica e/o statistica aziendale;

un insegnamento dell'area demografia;

quattro insegnamenti dell'area matematica finanziaria e scienze attuariali;

due insegnamenti scelti dalle aree matematica per le decisioni economiche e finanziarie e matematica finanziaria e scienze attuariali;

un insegnamento dell'area economia;

un insegnamento dell'area giuridica.

Art. 20 *(Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche)*. — Il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1-6-13-17.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere insegnamenti per complessive 22 annualità tra cui i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento dell'area statistica;

due insegnamenti dell'area statistica economica;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;

un insegnamento della sottoarea economia politica;

un insegnamento della sottoarea analisi economica;

un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica e analisi economica;

un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dell'area aziendale.

Art. 21. — Sono discipline attivabili nella facoltà di scienze statistiche:

Area matematica:

algebra;

algebra lineare;

algebra ed elementi di geometria;

logica matematica;

geometria;

geometria e algebra;

analisi matematica;

analisi funzionale;

analisi superiore;

istituzioni di analisi matematica;

analisi numerica;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione;

matematica generale.

Area probabilità:

calcolo delle probabilità;

processi stocastici;

statistica matematica;

teoria dei giochi;

teoria dell'affidabilità;

teoria delle code;

statistica e calcolo delle probabilità;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica:

analisi dei dati;

analisi statistica multivariata;

analisi statistica spaziale;

didattica della statistica;

metodi statistici di previsione;

piano degli esperimenti;

rilevazioni statistiche;

statistica;

statistica computazionale;

statistica matematica;

storia della statistica;

tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

teoria dei campioni;

teoria dell'inferenza statistica;

teoria statistica delle decisioni;

metodi statistici di controllo della qualità;

metodi statistici di misura;

modelli stocastici e analisi dei dati;

statistica applicata alle scienze fisiche;

statistica e calcolo delle probabilità;

statistica per la ricerca sperimentale;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica economica:

analisi statistico-economica territoriale;

classificazione e analisi dei dati economici;

contabilità nazionale;

gestione di basi di dati economici;

metodi di valutazione di politiche economiche;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

Area statistica aziendale:
analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

Area demografia:
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazione e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

Area statistica sociale:
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sociale.

Area statistica biomedica:
antropometria;
biometria;
epidemiologia;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica medica e biometria;
statistica per l'ambiente;
statistica sanitaria.

Area informatica:
Sottoarea - informatica di base:
basi di dati;
fondamenti di informatica;
intelligenza artificiale;
sistemi informativi;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica generale;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
programmazione.

Sottoarea - informatica applicata:
statistica computazionale;
gestione di basi di dati economici;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria delle decisioni;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

Area ricerca operativa:
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
ottimizzazione;
programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecnica di simulazione;

teoria dei giochi;

ricerca operativa per le scelte economiche.

Area economia:

Sottoarea - analisi economica:

analisi economica;

econometria;

economia matematica;

tecniche di previsione economica.

Sottoarea - economia politica:

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

Sottoarea - politica economica:

economia applicata;

economia del lavoro;

politica economica;

programmazione economica.

Sottoarea - economia pubblica e scienza delle finanze:

analisi costi-benefici;

economia dell'ambiente;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica;

economia sanitaria;

scienza delle finanze.

Sottoarea - economia dello sviluppo e regionale:

economia agraria;

economia della popolazione;

economia dello sviluppo;

economia dei Paesi in via di sviluppo;

economia regionale;

pianificazione economica territoriale;

geografia della popolazione;

geografia economica;

geografia politica ed economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle aziende di assicurazione;

economia degli intermediari finanziari;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

Area giuridica:

diritto di famiglia;

diritto privato dell'economia;

istituzioni di diritto privato;

diritto commerciale;

diritto delle assicurazioni;

diritto commerciale internazionale;

diritto degli intermediari finanziari;

legislazione bancaria;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale e degli enti locali;

istituzioni di diritto pubblico;

contabilità di Stato e degli enti pubblici;

sociologia del diritto;

diritto della Comunità europea;

diritto internazionale.

Area sociologia:

Sottoarea - sociologia generale:

metodologia e tecnica della ricerca sociale;

politica sociale;

sociologia;

sociometria;

teoria e metodi della pianificazione sociale.

Sottoarea - sociologia applicata:

sociologia della comunicazione;

sociologia della famiglia;

sociologia dei servizi sociali;

relazioni industriali;

sociologia del lavoro;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia dello sviluppo;

sociologia economica;

sociologia industriale;

sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia politica;
sociologia della devianza.

Area scienze biologiche:

antropometria;
biometria;
metodologia statistica in agricoltura;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica informatica applicata alla produzione animale;
antropologia;
biologia delle popolazioni umane;
ecologia umana;
genetica;
genetica di popolazioni;
genetica quantitativa;
antropologia sociale;
antropologia economica.

Insegnamenti e discipline attivabili in ciascun corso di laurea proposti e approvati dal consiglio di facoltà:

Corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali:

economia della sicurezza sociale;
economia e tecnica dei sistemi previdenziali;
matematica delle assicurazioni sociali;
tecnica delle assicurazioni.

Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche:

complementi di econometria;
economia degli intermediari finanziari;
economia industriale;
economia internazionale;
economia monetaria;
storia delle dottrine economiche;
storia economica;
teoria e politica dello sviluppo economico;
economia dei trasporti;
economia delle fonti di energia;
economia dell'impresa;
sistemi economici comparati;
teoria e politica monetaria;
teoria e politica monetaria internazionale.

Corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali:

valutazione dell'impatto ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il rettore: TECCE

94A6729

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994.

94A6779

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al servizio biotossicologico del presidio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale n. 11 di Pordenone ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali.

Con decreto n. 2881 del 27 settembre 1994, il servizio biotossicologico del presidio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale n. 11 di Pordenone è stato autorizzato ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali.

94A6751

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 110/1994 del 13 ottobre 1994

Specialità medicinale: «GAFIR» (niperotidina):

20 compresse 230 mg: n. A.I.C. 025917016 (in base 10) 0SQXLS (in base 32);

10 compresse 460 mg: n. A.I.C. 025917028 (in base 10) 0SQXM4 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Biotekfarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Tre Cannelle, 12 - codice fiscale 0660331589.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. G. Cottolengo, 15/31 - codice fiscale 01689550158.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata, secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 111/1994 del 13 ottobre 1994

Specialità medicinali:

«VITAMINA C FARGE»:

10 fiale da 1 g/10 ml: n. A.I.C.: 007224013 (in base 10) 06WGQF (in base 32).

«FARGEPIRINA»:

10 supposte adulti: n. A.I.C.: 017255023 (in base 10) 0JGLMH (in base 32);

10 supposte bambini: n. A.I.C.: 017255035 (in base 10) 0JGLMV (in base 32).

«FLOGOBENE»:

30 capsule da 20 mg: n. A.I.C.: 025097027 (in base 10) 0RXWU3 (in base 32);

10 supposte adulti da 20 mg: n. A.I.C.: 025097039 (in base 10) 0RXWUH (in base 32);

50 g di crema all'1%: n. A.I.C : 025097054 (in base 10) 0RXWUY (in base 32).

«ACTICOLIN»

5 fiale da 500 mg/4 ml: n A.I.C.· 026831040 (in base 10) 0TLU60 (in base 32);

3 fiale da 1000 mg/4 ml: n. A.I.C.: 026831065 (in base 10) 0TLU6T (in base 32).

«FARSIL»:

30 compresse da 200 mg: n. A.I.C.: 026832016 (in base 10) 0TLV4J (in base 32)

«CLARENS»:

10 fiale da 600 ULS/2 ml. n. A.I.C . 026866069 (in base 10) 0TMWDP (in base 32),

50 capsule da 250 ULS: n. A.I.C.: 026866071 (in base 10) 0TMWDR (in base 32)

«CLARIFLEX»:

gel 50 g: n. A.I.C.: 026994018 (in base 10) 0TRTC2 (in base 32).

«BRIOCOR»:

10 fialoidi orali. n. A.I.C.: 027051010 (in base 32) 0TTK02 (in base 32);

5 fiale da 1 g/5 ml. n. A.I.C.. 027051022 (in base 10) 0TTK0G (in base 32)

«NAPRODOL»:

30 compresse da 550 mg n. A.I C.: 028090013 (in base 10) 0UT7NX (in base 32);

10 supposte da 550 mg: n. A.I.C.: 028090025 (in base 10) 0UT7P9 (in base 32).

«BUFLOFAR»·

30 compresse divisibili da 300 mg: n A I C · 028444014 (in base 10) 0V41CG (in base 32);

«Retard» 30 compresse da 600 mg: n A.I.C.. 028444026 (in base 10) 0V41CU (in base 32);

flacone gocce da 30 ml al 15%: n. A.I.C.: 028444040 (in base 10) 0V41D8 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Farge S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12 - codice fiscale 00262950108.

Modifiche apportate·

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Upsamedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Agnello, 18 - codice fiscale 09649610152;

produttore: titolare dell'A.I C. nello stabilimento consortile sito in Anagni (Frosinone) - località Contrada Fontana del Ceraso. Limitatamente alla specialità medicinale «Briocor» la produzione e l'infialamento continuano ad essere effettuati dalla società Farmaceutici Caber S.p.a. nello stabilimento consortile, sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, e, limitatamente alla specialità medicinale «Clarens» la produzione ed il confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 112/1994 del 13 ottobre 1994

Specialità medicinale: «IDEOLIDER»:

50 confetti: n. A.I.C. 020335028 (in base 10) 0MDLFN (in base 32).

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pietro Mascagni, 2 - codice fiscale 06685100155.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: IPFI Industriale Farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egadi, 7 - codice fiscale 00751278015.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, controllata e confezionata dalla società Synthelabo S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Limito (Milano), via Rivolta, 35.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 113/1994 del 13 ottobre 1994

Specialità medicinale: «BALANS» (Benfluorex) nella seguente preparazione e confezione:

30 confetti: n. A.I.C.: 024485017 (in base 10) 0RC74T (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10 - codice fiscale 00184420180.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C : nuovo titolare A.I.C.: Idim S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Monselice (Padova), viale Tre Venezie 44/46 - codice fiscale 00986620284;

produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monselice (Padova), viale Tre Venezie 44/46.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 114/1994 del 13 ottobre 1994

Specialità medicinale: «DIVICAL»·

30 compresse da 15 mg: n A.I.C.: 007701093 (in base 10) 07C0M5 (in base 32)

Titolare A.I.C.. Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gran Sasso, 15 - codice fiscale 05062510150.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Italfarmaco S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330 - codice fiscale 00737420158.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, controllata e confezionata nello stabilimento consortile, sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

94A6784

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 6 giugno 1994 il Consiglio nazionale delle ricerche, con sede in Roma, è stato autorizzato ad acquistare la proprietà superficiaria del fabbricato di futura esistenza, da destinare a sede dell'Istituto di ricerca e sperimentazione laniere «O. Rivetti», da costruire sui terreni di proprietà della S.p.a. Città degli studi di Biella, di circa mq 14.000, così distinti nel nuovo catasto terreni di Biella: partita 6077, foglio 49, particella 63; foglio 58, particelle 36, 191 parte, 240 parte, e 200 parte.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 il Consiglio nazionale delle ricerche, con sede in Roma, è stato autorizzato ad acquistare dalla Società immobiliare Sagittario S.r.l. il complesso immobiliare sito in Roma, viale Manzoni n. 30, al prezzo convenuto di L. 2.805.000.000.

94A6747

Autorizzazione all'associazione ICEF - Iniziative culturali educative e familiari, in Roma, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 l'associazione ICEF - Iniziative culturali educative e familiari, con sede in Roma, via delle Belle Arti n. 10, viene autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, ad accettare il legato di L. 600.000.000 disposto, per i fini istituzionali dell'associazione, con testamento olografo dell'ing. Enrico Scandelibeni.

94A6748

Autorizzazione alla fondazione IBM Italia in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 la fondazione IBM Italia, con sede in Milano, via Salvini n. 10, viene autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, ad accettare la donazione di L. 4.650.000.000 proveniente dalla IBM Semea S.p.a.

94A6749

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Centro di oncobiologia sperimentale per la Sicilia - C.OB.S.», in Palermo.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 all'associazione «Centro di oncobiologia sperimentale per la Sicilia - C.OB.S.», con sede in Palermo, via Antonio Ugo n. 45, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto.

94A6750

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 ottobre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1527,01
ECU	1947,24
Marco tedesco	1023,81
Franco francese	298,65
Lira sterlina	2489,79
Fiorino olandese	913,50
Franco belga	49,728
Peseta spagnola	12,272
Corona danese	261,74
Lira irlandese	2459,25
Dracma greca	6,655
Escudo portoghese	10,006
Dollaro canadese	1124,62
Yen giapponese	15,763
Franco svizzero	1230,96
Scellino austriaco	145,47
Corona norvegese	235,45
Corona svedese	215,45
Marco finlandese	334,36
Dollaro australiano	1116,55

94A6812

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili siti nel compartimento di Napoli e nei comuni di Valmontone e S. Michele Ganzaria

Con D.A. del 17 agosto 1993, n. 1154, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda delle case cantoniere del compartimento A.N.A.S. di Napoli qui sotto indicate:

S.S.	Km	Località	Comune	Provincia	Foglio	Partita	Particella
7	293+100	S. Paolina	S. Paolina	Avellino	7	549	368-332
7 IV	43+510	—	Giugliano	Napoli	72/A	—	4
18	30+000	—	Scafati	Salerno	33	—	547-8-9
88	20+800	—	Forino	Avellino	16	36	275-276
91	43+300	La Toppa	Bisaccia	Avellino	40	5708	34
91	71+600	—	Conza della Campania	Avellino	32	1387	51

Con D.A. del 2 novembre 1993, n. 828, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 800 ubicato lungo la strada statale n. 6, km 40+400, ed identificato presso il catasto terreni del comune di Valmontone (Roma) al foglio n. 9, particelle numeri 179, 180 e 264.

Con D.A. del 2 novembre 1993, n. 4783, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 208 ubicato lungo la strada statale n. 124, km 3+242, ed identificato presso il nuovo catasto terreni del comune di S. Michele Ganzaria (Catania) al foglio n. 14, particelle numeri 643, 644 e 645.

94A6755

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Carsica - Soc. coop. a r.l.», in Duino Aurisina

Con deliberazione n. 3141 datata 18 agosto 1994 la giunta regionale ha nominato la rag.ra Giuliana Ongaro commissario liquidatore della «Carsica - Soc. coop a r.l.», con sede in Duino Aurisina, in sostituzione del rag. Luca Savino che non ha accettato l'incarico.

94A6735

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Palermo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

lingua tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A6758

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento·

Facoltà di medicina e chirurgia

medicina dell'età prenatale.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo.

94A6757

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma terzo, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Venezia, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. L07 (Civiltà bizantina neogreca), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto di ricercatore succitato dovranno presentare le proprie domande direttamente al magnifico rettore dell'Università degli studi di Venezia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma terzo, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Venezia, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. M02 (Storia moderna), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto di ricercatore succitato dovranno presentare le proprie domande direttamente al magnifico rettore dell'Università degli studi di Venezia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma terzo, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Venezia, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P05 (Matematica per le decisioni economiche e finanziarie), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto di ricercatore succitato dovranno presentare le proprie domande direttamente al magnifico rettore dell'Università degli studi di Venezia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6760

POLITECNICO DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Bari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria·

fisica generale: settore scientifico disciplinare B01A Fisica generale, ex gruppo concorsuale B0110.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio con l'indicazione della retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, il trasferimento del docente resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A6759

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove registrazioni; nuove forme farmaceutiche; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 17 settembre 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. 252/1994 del 13 settembre 1994, alla pag. 20, prima colonna, dove è scritto: «Specialità medicinale: "MAVERAL" 30 compresse da *100 mg.*», leggasi: «Specialità medicinale: "MAVERAL" 30 compresse da *50 mg.*».

94A6762

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- *annuale*	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III, ogni* 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300